

DISEGNO DI LEGGE: S. 1281-B — MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, CONCERNENTI NORME GENERALI SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA (APPROVATO DAL SENATO, MODIFICATO DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATO DALLA I COMMISSIONE DEL SENATO) (3890-B)

(A.C. 3890-B — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

(A.C. 3890-B — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e di pubblicità » sono sostituite dalle seguenti: « , di pubblicità e di trasparenza » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dai principi dell'ordinamento comunitario »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non auto-

ritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1 ».

(A.C. 3890-B — Sezione 3)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. (*Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*). — 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini

per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali ».

(A.C. 3890-B – Sezione 4)

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 15.

1. L'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. (*Definizioni e principi in materia di accesso*). – 1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque

altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere ».

(A.C. 3890-B — Sezione 5)**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 16.**

1. L'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. (*Esclusione dal diritto di accesso*). — 1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ».

(A.C. 3890-B – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

le modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, apportate dal provvedimento in esame non risolvono il problema dell'accesso ai documenti da parte di terzi nel caso di trattativa privata con un'unica impresa da parte degli enti locali,

impegna il Governo

a monitorare la concreta applicazione della legge con riferimento alla questione dell'accesso agli atti nelle ipotesi di cui in premessa e ad adottare eventualmente le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a consentire l'accesso nei predetti casi.

9/3890-B/1. Perrotta.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 15 del disegno di legge di modifica della legge 7 agosto 1990, n. 241 oggi all'esame incide in maniera innovativa sull'articolo 22 della citata legge n. 241 in tema di diritto d'accesso ai provvedimenti amministrativi;

il testo dell'articolo 22 della legge n. 241 del 1990 riconosce testualmente il diritto d'accesso « a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti » e che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha interpretato in maniera estensiva tale disposizione, individuando un ambito di soggetti più ampio di quello dei portatori dei diritti e degli interessi legittimi;

la formulazione dell'articolo 15 comma 1, lettera *b*) del disegno di legge in esame pare collegata esclusivamente a « situazioni giuridicamente tutelate », risultando oggettivamente più restrittiva di quella precedente,

impegna il Governo

ad operare affinché si adottino comportamenti e prassi applicative tali da non limitare indebitamente e discrezionalmente la possibilità di accedere ai documenti amministrativi, in controtendenza con l'evoluzione giurisprudenziale e normativa anche europea in base alla quale il diritto d'accesso si configura come strumento di partecipazione e di garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.

9/3890-B/2. Zaccaria, Iannuzzi.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 14 del disegno di legge in esame introduce un nuovo capo nella legge 241 del 1990, e in particolare con l'articolo 21-*nonies* inserisce una norma sull'annullamento d'ufficio del provvedimento ille-

gittimo che recita quanto segue: « il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies* può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge »;

nella legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria per il 2005) all'articolo 1, comma 136 è contenuta una disposizione pressoché analoga sull'annullamento d'ufficio la quale dispone quanto segue: « al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dell'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre

tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante »,

impegna il Governo

in sede applicativa, ad operare affinché all'articolo 14 del disegno di legge in esame sia riconosciuta l'effetto abrogativo implicito del citato articolo 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in ossequio al principio per cui, nei casi di sovrapposizione di norme aventi ad oggetto la medesima materia sia considerata valida la norma successiva nel tempo, e comunque a considerare la disposizione contenuta nel citato articolo 14 come norma generale in quanto più ampia e garantista rispetto all'articolo 1, comma 136 della suindicata legge 311 del 2004, disposizione da ritenere norma speciale, con valenza limitata alle finalità di cui sopra e circoscritta temporalmente alla vigenza della legge finanziaria.

9/3890-B/3. Iannuzzi, Zaccaria.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI PROTOCOLLI DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI, CON ANNESSI, FATTA A SALISBURGO IL 7 NOVEMBRE 1991 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2381-C)

(A.C. 2381-C – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2831-C – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PROPOSTE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 456.565 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri »;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2381-C – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Proto-

colli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

a) « Protocollo nell'ambito delle foreste montane », fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;

b) « Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile », fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

c) « Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

d) « Protocollo nell'ambito della difesa del suolo », fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

e) « Protocollo nell'ambito dell'energia », fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

f) « Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati », fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

g) « Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato », fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

h) « Protocollo nell'ambito del turismo », fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c).

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i);

all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: 456.565 euro con le seguenti: 462.765 euro.

1. 9. Chianale, Collè, Detomas, Fistarol, Mattarella, Olivieri, Boato, Bressa, Brugger, Calzolaio, Panattoni.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i);

all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: 456.565 euro con le seguenti: 460.000 euro.

1. 10. Calzolaio, Chianale, Collè, Detomas, Fistarol, Mattarella, Olivieri, Boato, Bressa, Brugger.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i);

all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: 456.565 euro con le seguenti: 458.000 euro.

1. 11. Mattarella, Olivieri, Boato, Bressa, Brugger, Calzolaio, Chianale, Collè, Detomas, Fistarol.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i).

*** 1. 1.** Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i).

*** 1. 2.** Calzolaio, Maran, Chianale, Olivieri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i).

*** 1. 3.** Boato, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i).

*** 1. 4.** Mattarella, Fistarol, Bressa, Rosato.

